

# Lavoro agile: due disegni di legge a confronto

a cura di Federico D'Addio

	<b>Testo d'iniziativa del Governo</b>	<b>Testo proposto dalla Commissione</b>
<b>Definizione</b>	<p>Modalità <b>flessibile</b> di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato</p> <p>In particolare, prestazione di <b>lavoro subordinato</b> con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) esecuzione della prestazione lavorativa <b>in parte</b> all'esterno dell'azienda ed entro i <b>soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero</b> e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;</li><li>b) <b>possibile utilizzo</b> di strumenti tecnologici;</li><li>c) <b>assenza</b> di una <b>postazione fissa</b> per i periodi di lavoro svolti al di fuori dell'azienda</li></ul>	<p><b>Elimina</b> dalla definizione l'aggettivo <b>"flessibile"</b>.</p> <p>La modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile è <b>stabilita</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mediante <b>accordo tra le parti</b></li><li>- anche con forme di organizzazione per <b>fasi, cicli e obiettivi</b> e <b>senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro</b></li></ul>
<b>Scopo</b>	Incremento della <b>produttività</b> e agevolazione <b>conciliazione vita/lavoro</b>	Identico

<b>Forma</b>	<b>Forma scritta <i>ad substantiam</i></b> (a pena di nullità dell'accordo)	Forma scritta ai fini della <b>regolarità amministrativa e prova</b>
<b>Contenuto</b>	L'accordo disciplina l'esecuzione della prestazione svolta a distanza, anche con riguardo al <b>potere direttivo</b> , agli <b>strumenti di lavoro</b> e i <b>tempi di riposo</b> .	L'accordo deve individuare altresì le <b>misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione</b> del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro ( <b>c.d. diritto alla disconnessione</b> ).
<b>Durata e Recesso</b>	<p>A <b>termine</b> o a <b>tempo indeterminato</b>.</p> <p><b>Recesso <i>ad nutum</i></b> sempre possibile in presenza di un <b>giustificato motivo</b>.</p> <p><b>Recesso libero</b> (non richiesto alcun presupposto/causale) <b>previo preavviso</b> di almeno <b>30 gg</b> soltanto in caso di accordo di lavoro agile <b>a tempo indeterminato</b></p>	Per i <b>lavoratori disabili</b> , il recesso del datore di lavoro deve avere un <b>preavviso</b> di almeno <b>90 gg</b> .
<b>Trattamento</b>	Diritto a trattamento economico e normativo <b>non inferiore nel complesso</b> a quello dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in azienda	<b>Può</b> essere riconosciuto il <b>diritto all'apprendimento permanente</b> e alla periodica <b>certificazione delle competenze</b>

<p><b>Potere di controllo e disciplinare</b></p>	<p>L'accordo disciplina anche l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni rese a distanza <b>nel rispetto dell'art. 4 St. lav.</b></p> <p>L'accordo individua altresì le <b>condotte rilevanti</b> ai fini dell'applicazione delle <b>sanzioni disciplinari</b>.</p>	<p>Identico</p>
<p><b>Protezione dei dati, custodia e sicurezza</b></p>	<p>Per il datore di lavoro: obbligo di adottare <b>misure atte a garantire la protezione dei dati</b> trattati dal lavoratore</p> <p>Per il lavoratore: obbligo di <b>custodia</b> degli strumenti tecnologici e di <b>riservatezza</b></p>	<p>Soppresso</p>
<p><b>Sicurezza</b></p>	<p>Per il datore: <b>obbligo di garantire la salute e sicurezza</b> del lavoratore.</p> <p>A tal fine, consegna <b>altresì</b> al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'<b>informativa scritta</b> con individuazione dei rischi generali e specifici.</p> <p>Per il lavoratore: obbligo di <b>cooperazione</b> all'attuazione delle misure di prevenzione</p>	<p>Eliminato l'<b>"altresì"</b></p> <p>L'informativa dovrà essere consegnata anche al <b>rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>.</p>

<b>Assicurazione</b>	<p><b>Diritto</b> alla tutela contro gli <b>infortuni sul lavoro</b> e le <b>malattie professionali</b></p> <p>Anche diritto alla tutela contro gli <b>infortuni <i>in itinere</i></b> occorsi durante il <b>normale percorso</b> di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per la prestazione di lavoro agile, nel rispetto dell'art. 2, comma 3 d.p.r. 1164/1965, quando la scelta del luogo sia stata dettata da <b>esigenze connesse alla prestazione</b> o dalla necessità di conciliazione vita/lavoro e risponda a criteri di <b>ragionevolezza</b>.</p> <p>L'accordo e le sue eventuali modifiche sono oggetto delle <b>comunicazioni</b> di cui all'art. 9bis l. n. 608/1996</p>	Identico
<b>Contrattazione collettiva</b>	I contratti collettivi <i>ex art. 51 d.lgs. n. 81/2015</i> possono introdurre <b>ulteriori previsioni</b> finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere al lavoro agile	<b>Soppresso</b>